

LA RIVINCITA DEL DANNO ESISTENZIALE

La recentissima sentenza della Cassazione Civile - sez. III, 23.01.2014, numero 1361, Pres. Russo, Rel. Scarano – sembra chiarire e mettere un punto sull'annosa questione della risarcibilità del danno esistenziale quale voce di danno assimilabile alla categoria del danno non patrimoniale.

Ricordiamo che la famosa pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 2697/2008 aveva escluso la risarcibilità del danno esistenziale, diventando vessillo di tutti i detrattori che ritenevano questa voce di danno una mera duplicazione delle altre sotto-categorie del danno non patrimoniale. Fino al 23.01.2014 anche gran parte della dottrina e della giurisprudenza forte dell'esclusione "apparentemente" operata dalla sentenza n. 2697/2008 decretava che il danno esistenziale non fosse risarcibile. Infatti, le famose sentenze di San Martino resero davvero ardua la composizione del contrasto interpretativo sulle modalità e sulle tecniche liquidatorie del danno non patrimoniale, ingenerando nei giudici di merito e nelle stesse sezioni semplici della Corte di Cassazione orientamenti difformi e contrastanti, il tutto con pronunce altalenanti che, in qualche caso, si sono risolte in risarcimenti inadeguati per la ingiustificata eliminazione del danno morale e esistenziale a favore della sola liquidazione del danno biologico tabellare, ritenuta (a torto) comprensiva di tutti gli altri pregiudizi non patrimoniali. A quanto pare oggi tutto è stato stravolto, e la sentenza in oggetto ha decretato la rivincita del danno esistenziale quale voce di danno a se stante, risarcibile alla stessa stregua del danno morale e del danno biologico. Dunque, gli Ermellini hanno ribadito con questa recente pronuncia che "deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori anche del c.d. danno esistenziale". La Cassazione ha voluto con questa pronuncia affermare che il danno non patrimoniale ha natura variegata e composita poiché si articola in una pluralità di voci ognuna delle quali meritevole di autonoma tutela. Evidentemente lo scopo di questa

stravolgente pronuncia è stato quello di colmare una lacuna che creava un vuoto indefettibile; infatti nessuna voce di danno poteva rimanere priva di ristoro, ed era necessario che ognuna fosse presa in considerazione, per evitare un vuoto risarcitorio e, nello specifico, ai fini dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto al danneggiato. In ambito civilistico il danno esistenziale si palesa nel momento in cui il pregiudizio è risarcibile purché questo sia conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona: si pensi, ad esempio alla perdita di un congiunto ed al disagio conseguente cui la famiglia è sottoposta (art. 2-29-30 Cost.). Ovviamente, il danno esistenziale per essere risarcito deve essere oggettivamente accertabile prescindendo dalla componente reddituale, ma valutato alla stregua di alterazioni della sfera psico-fisica manifestate anche attraverso l'adozione di uno stile di vita differente e peggiorativo rispetto alla normalità, e dalla impossibilità di esprimere la propria personalità poiché fuorviata dall'evento lesivo. La sentenza de qua riguarda proprio la risarcibilità del danno di perdita della vita: Tizio, che aveva superato una forte depressione, perde la moglie e, a seguito di questo evento, cambia radicalmente il suo stile di vita smettendo di frequentare parenti ed amici. In un'occasione, si è chiuso in un armadio tra gli abiti della moglie morta ed infine si è indotto al suicidio. La Suprema Corte nel motivare la rivoluzionaria pronuncia statuisce innanzitutto che non è possibile dare un prezzo o una tariffa alla vita di una persona, poiché la liquidazione del danno deve essere formulata alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. Non si possono, quindi, applicare dei parametri ed è inidonea, anche, una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del Giudice, perché tesa ad ingenerare disparità di trattamento: il danno non patrimoniale, infatti, deve essere valutato equamente avendo riguardo a criteri come quelli dell'adeguatezza, proporzione e parità di trattamento. La Corte, poi, ribadisce che il danno

patrimoniale deve essere risarcito in toto, ove le diverse voci di danno – morale, biologico ed esistenziale – vengano provate in concreto. Il danno morale non deve essere inteso solo come patema d'animo o sofferenza interiore ma anche come lesione alla dignità morale o integrità morale, con rilievo autonomo e specifico rispetto alle altre due voci di danno. Anche il danno biologico costituisce un ulteriore aspetto del danno non patrimoniale. L'aspetto più interessante toccato da questa sentenza riguarda il danno esistenziale. La Suprema Corte afferma che deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza ai fini risarcitori (anche) del c.d. danno esistenziale. Gli Ermellini chiariscono, poi, che il danno biologico non sempre assorbe il danno esistenziale, poiché il Giudice deve valutare in che modo sono cambiate le abitudini di relazione del soggetto e se, effettivamente, c'è stato un radicale cambiamento di vita: solo in questo caso va escluso il riconoscimento del risarcimento dell'ulteriore danno esistenziale. Al fine della quantificazione del danno non patrimoniale le tabelle di Milano sono idonee a fornire una quantificazione equa. La parte più rivoluzionaria del provvedimento della Suprema Corte riguarda la risarcibilità del danno da perdita della vita, danno che è di per se risarcibile a prescindere dalla consapevolezza dell'evento-morte da parte della vittima (consapevolezza davvero ardua da quantificare!). La Corte, quindi, con la pronuncia in esame, mette fine alla querelle innescata da tutti quegli antieistenzialisti che per molto tempo hanno negato la risarcibilità delle tre voci di danno non patrimoniale valutate dai Giudici in maniera autonoma. Di certo questa sentenza sarà foriera di nuove e diverse interpretazioni delle tre categorie del danno non patrimoniale; per adesso il danno esistenziale conquista una posizione di rilievo dopo l'oblio a cui le Sentenze di San Martino lo avevano condannato.

PERCHÈ ISCRIVERSI AL SINDACATO FORENSE

La prima volta che ho avuto l'opportunità di prendere parte ad un incontro dell'Associazione Nazionale Forense – Lucio Tomassini, è stato circa sei anni fa, in quanto coinvolto dall'avvocato titolare di studio.

Prima di quel momento mai avevo avvertito l'esigenza di interessarmi a ciò che esulasse dall'attività professionale intesa in senso stretto, forse per inerzia o anche per scarsa conoscenza.

Inizialmente, la mia partecipazione si è limitata a quella di un mero ascoltatore, silenzioso ma altrettanto attento, interessato ma alquanto timido.

Già dal primo incontro, quanto appreso si è subito rivelato particolarmente importante e prezioso, non solo ai fini della comprensione dei meccanismi che disciplinano l'esercizio della professione ma anche e, soprattutto, ai fini di una crescita formativa personale.

Vista dall'esterno, l'attività associativa in generale mi era sembrata fino a quel momento asettica, sterile, quasi come se ogni singolo iscritto si identificasse in un gruppo ben definito, isolato e avulso dalle molteplici problematiche in realtà comuni a tutta la categoria.

Mi sbagliavo non poco! Far parte di un'associazione come la nostra aiuta a crescere e a migliorarsi mettendo a frutto quanto si apprende, ma soprattutto insegna a rapportarsi e confrontarsi con altri colleghi, anche con coloro che non siano iscritti al Sindacato; proprio questi ultimi, a volte, ci guardano con un certo scetticismo, lo stesso atteggiamento che mi caratterizzava prima di conoscere l'ANF. Partecipare all'attività forense del Sindacato mi ha fatto comprendere la grande e profonda differenza tra l'essere avvocato e fare l'avvocato.

L'una è certamente complementare all'altra ma mentre la prima si sostanzia nella mera iscrizione all'albo professionale, la seconda presuppone un'attività che non deve esplicarsi solo nella partecipazione fisica alle udienze e alla materiale redazione di atti e istanze ma deve essere sottesa al miglioramento delle condizioni

della categoria tramite battaglie volte a restituire dignità e prestigio alla figura dell'avvocato, negli ultimi tempi messa fortemente in discussione.

Recentemente ho avuto occasione, nel corso dell'ultima cerimonia di consegna delle Toghe d'Oro, di provare un profondo senso di orgoglio nell'ascoltare il discorso di un noto collega del nostro Foro premiato per il decoro deontologico e professionale, avv. Carlo Petrone, il quale ha speso parole particolarmente pregnanti nei confronti dell'ANF – sede di Taranto, nella quale è cresciuto e si è formato, acquisendo nel tempo una profonda maturazione intellettuale. È proprio da questi encomiabili elogi che noi giovani avvocati dovremmo trarre importanti insegnamenti. Molte volte, noi iscritti al Sindacato, ci sentiamo rivolgere la ripetitiva domanda: qualora dovessimo tesserarci, cosa riceviamo in cambio?

La risposta che ritengo di dare ogni volta, con sicurezza e convinzione, è soltanto una: TANTO!

"Tanto" si esplica nell'opportunità di comprendere appieno le problematiche che attanagliano l'Avvocatura e, più nel nostro piccolo, il Tribunale e gli altri Uffici Giudiziari che quotidianamente frequentiamo, "tanto" vuol dire crescita professionale, "tanto" sta a significare maggiore affiatamento e coesione tra quelli che sono principalmente amici e solo dopo colleghi. Far parte del nostro Sindacato vuol dire condividere interessi e scopi sottesi al benessere comune, nonché impegnarsi a risolvere o per lo meno cercare di affrontare i mille problemi connessi all'esercizio della professione e, ancora, rendersi partecipi di positivi cambiamenti e non, come alcuni superficialmente ritengono, per assecondare egocentrismi e ottenere avanzamenti di carriera.

Il Sindacato Forense di Taranto è quanto di più lontano dalla soddisfazione di interessi strettamente personali e si è sempre distinto negli anni come portavoce e promotore di istanze collettive.

La nostra Associazione però è anche molto altro: già da tempo, grazie alla ricono-

sciuta capacità di coesione e di coinvolgimento del nostro attuale Segretario, il Sindacato ha conosciuto un restyling non solo nell'immagine del Direttivo a livello territoriale, rappresentato da persone particolarmente giovani, ma anche nell'età media dei nuovi iscritti.

Grazie ad una affiatata squadra di colleghi, volenterosi e motivati, l'Associazione si è adeguata ai tempi e, accanto all'attività sindacale vera e propria, che continua ad essere sempre prioritaria e prevalente, se ne è affiancata una altrettanto importante, se vogliamo più ludica, volta all'organizzazione di feste ed eventi conviviali.

Tale ulteriore attività ha contribuito ad avvicinare tanti nuovi colleghi all'Associazione ed ha inevitabilmente posto le basi per cementificare le amicizie e stringere forti rapporti interpersonali. I frequenti incontri, quasi a scadenza mensile, che avvengono nell'ambito della nostra associazione, hanno posto le basi per il consolidamento di questi rapporti e hanno diminuito le differenze anagrafiche, tuttavia non annullandole in quanto preziosissime per comprendere il brillante passato del Sindacato e la sua gloriosa memoria storica.

Spero che la mia esperienza contribuisca a essere di stimolo e possa spingere molti giovani colleghi ad approcciarsi alla politica forense e alle nostre attività, sul presupposto che la crescita professionale non debba prescindere dal dovere di coltivare tali interessi.

Pertanto invito tutti coloro che abbiano la curiosità di conoscerci al di fuori del grigio Palazzo di Giustizia, a partecipare almeno una volta ai nostri Direttivi "allargati" e in seguito valutare se entrare a far parte di quella che a me piace considerare una grande famiglia, pronta ad accogliere chiunque abbia la voglia di spendere le proprie energie e mettere a frutto idee costruttive per il miglioramento delle condizioni della classe forense.

Gratuito Patrocinio a spese... degli Avvocati

Lo Stato esiste (!?) per i cittadini, ma non per gli avvocati.

Eppure gli avvocati sono contribuenti come tutti gli altri e, forse, più di altri. Tuttavia un servizio che dovrebbe essere esclusivamente e totalmente a carico dello Stato, è diventato quasi integralmente a carico degli avvocati. Parlo del gratuito patrocinio.

In nessun altro paese è concepibile una legge come quella partorita dallo Stato Italiano a spese degli avvocati.

L'avvocato svolge la propria attività in favore dei meno abbienti ed il costo è, in larga misura, a proprio carico.

Paragonando tale assurda ed inconcepibile norma, è come se il malato si rivolgesse al medico ed il professionista non si rivolgesse sull'Asl per il, giusto e legittimo, compenso professionale. È come se il farmacista vendesse il medicinale sottoposto a "ticket" senza farsi rimborsare del residuo dalla competente Asl.

Invece per l'Avvocato il gratuito patrocinio è un boomerang che se da un lato garantisce un minimo di compenso, dall'altro sfrutta il lavoro in favore dello Stato.

In pratica lo Stato non si accontenta di percepire le tasse sui nostri redditi, ma è anche un nostro cliente di quelli peggiori: ovvero di quelli che non pagano. Lo Stato, infatti, esercita unilateralmente in proprio favore uno sconto minimo del 50%!

Con l'introduzione e l'applicazione del DPR n. 115 del 30.05.2002 la tempistica del gratuito patrocinio ha assunto rilievi grotteschi:

- 1) terminata la causa, l'avvocato può formulare istanza allo stesso Giudice per la liquidazione del proprio compenso ai sensi dell'art. 82 del DPR n. 115/2002;
- 2) ricevuta la notifica del provvedimento di liquidazione, il professionista deve attendere il termine di 30 giorni perché il provvedimento possa diventare definitivo;
- 3) a quel punto l'avvocato può emettere

la fattura nei confronti dell'ente erogante ed attendere di ricevere il pagamento; 4) i tempi di attesa non sono prevedibili, ma di media si va dai dieci ai quattordici mesi.

Bene. Dov'è la giustizia?

Un professionista deve esperire la propria opera intellettuale, deve svolgere tutta la propria attività (udienze, memorie scritte, discussioni orali, consultazioni con il cliente), attendere la definizione della causa (in media, non meno di tre anni) per poter ottenere la liquidazione del Giudice, decurtata del 50%.

Quindi, dopo il termine di trenta giorni, può finalmente attendere il pagamento, che naturalmente avverrà non prima di un anno circa.

In pratica l'avvocato (unico professionista a rimetterci tempo e denaro nei confronti dello stato) deve lavorare circa cinque anni gratis per poi ottenere un compenso minimo, decurtato, per altro del 50%. Poiché la nostra categoria sembra essere un facile bersaglio, il governo ha partorito una bella riforma secondo la quale, per le liquidazioni di gratuito patrocinio in penale vi sarà un'ulteriore riduzione del 30%. Ovvero: l'avvocato perde di ogni residua dignità in favore della spending review. Ma la spending verso chi è rivolta? Naturalmente solo verso la categoria forense.

Sembrerebbe che il risparmio statale prodotto dall'ulteriore riduzione dei compensi per gratuito patrocinio servirà a coprire gli stipendi dei magistrati che, naturalmente (e, probabilmente, giustamente), non possono essere toccati dai tagli.

Ma così come giustamente i magistrati devono essere salvaguardati nella dignità della propria professione, allo stesso modo, altrettanto giustamente, gli avvocati devono essere rispettati nella propria dignità professionale. Purtroppo, lo sappiamo, non è così!!!

Nel mondo giustizia si assiste ad un attacco esclusivo verso gli avvocati.

Gli unici a rimetterci denaro ed a dover prestare professionalità sono gli avvocati. Cosa succederebbe se decurtassero la contribuzione a magistrati, cancellieri o altri operatori del settore giustizia? Più comodo attaccare una categoria numerosa e sempre più inerme pronta a subire ogni vessazione.

Non è vittimismo, non sono abituato a convivere con il vittimismo, personalmente, poi, non posso certo lamentarmi, ma è sotto gli occhi di tutti come gli avvocati vengano resi l'ultima ruota del carro.

Forse perché tra noi non c'è solidarietà; forse perché tra noi, che viviamo quotidianamente di competizione, è difficile trovare un amalgama per una protesta efficace. I motivi, credo, possano essere tanti, ma così facendo il bersaglio sarà sempre troppo facile da trovare. Gli sguardi dei cittadini non sono interessati ai nostri problemi. Nel mondo giustizia c'è chi, evidentemente, trova comodo avere una categoria sulla quale vessare ogni residua legge di nocumento professionale.

Così gli avvocati si trovano danneggiati e beffati: danneggiati da una norma che non riconosce il valore della professione obbligando l'avvocato a lavorare, parzialmente, gratis.

Beffati perché il patrocinio, con denominazione "a spese dello stato" sembra un servizio offerto dallo stato quando, invece, è offerto, in maggior misura, dagli avvocati.

Si istituisse, allora, un ufficio legale con avvocati stipendiati dallo Stato che svolgano solo servizi in favore delle classi meno abbienti. Sul modello americano, per rendere un servizio effettivamente a spese dello stato.

Troppo facile e troppo comodo avere al proprio servizio avvocati a cui chiedere di lavorare gratis... Almeno cambiate il nome: Patrocinio a spese degli avvocati.

Gli schiaffi del Giudice

I giudici non amano (anzi considerano come mancanza di rispetto) che fli avvocati nelle loro difese insistano troppo sulle gravi responsabilità umane del magistrato chiamato a giudicare e sulle dolorose conseguenze che possano derivare dalla sentenza.

Quasi si direbbe che certi giudici si

coprano gli occhi colla toga per non vedere la scia di dolore che il giudicato più lasciare dietro si sè: quello che avverrà dopo che la decisione sarà stata pronunciata, non è affar loro.

Non dico che questo sia sempre segno di insensibilità: può darsi anzi che in qualcuno di essi la coscienza di questa responsabilità sia così tormentosa, da non tollerare che gli avvocati colle loro sollecitazioni vadano a esasperare quel punto dolente.

Di questa suscettibilità dei giudici ebbi una volta una riprova per tabulas. Difendevo innanzi a un tribunale venti impiegati che una grande società siderurgica aveva licenziato, perché, in una vertenza sindacale, erano stati solidali cogli operai che avevano occupato la fabbrica. La società che li aveva licenziati, negava ad essi anche l'idennità di licenziamento: questo voleva dire, in tempo di disoccupazione, venti famiglie messe alla fame.

Nella discussione orale mi venne detto che, se il tribunale avesse negato ai venti licenziati anche l'idennita di licenziamento, questa sentenza avrebbe avuto, per quelle venti famiglie, lo stesso di una condanna a morte.

Il tribunale riconobbe ai venti impiegato

licenziati il diritto all'indennità; ma, nella motivazione della sentenza, redargì aspramente me difensore per quella frase «volta a turbare le serenità del giudice, che è chiamato ad applicare la legge senza lasciarsi commuovere dalle conseguenze della sua giustizia». Accolsi di buon grado il rimprovero, ma non mi pentii di aver pronunciato quella frase: l'asprezza con cui il tribunale aveva sentito il bisogno di dichiarare che non si lasciava commuovere da essa, dimostrava che in realtà ne era stato commosso. L'avvocato, anche quando non è santo (solo uno ce ne fu, Sant'Ivone), deve ricordarsi di San Filippo Neri, che avendo a lungo insistito presso un nobile avarissimo per chiedergli un pò di carità per gli affamati, se ebbe alla fine, per tutta risposta, uno schiaffo. San Filippo si prese lo schiaffo e poi, forse ricordando le famose parole di un antico filosofo a un tiranno, disse dolcemente: - Questo è per me; ma ora dammi un pò di denaro per i miei poveri. -

L'avvocato dev'essere disposto a prendere dal giudice anche gli schiaffi: purché alla fine riesca ad ottenere per i suoi poveri l'obolo della giustizia.

Piero Calamandrei

SIAP notizie

Aderente all'ASTAF e all'USPI

Direzione:

Via Pitagora, 24
Tel. e Fax 099.4006784
74123 Taranto
www.anftaranto.it
e-mail: info@anftaranto.it

Autorizzazione
del Tribunale di Taranto
n. 210/76

Stampa:

Tipolitografia
La Nuova Tarentum

Il posto della posta è qui.

Presso l'Ufficio della Associazione Forense è stato istituito un punto di raccolta postale, gestito in collaborazione con NEXIVE Partner.

Un modo semplice, efficiente e utile per spedirte le vostre.

1. **Raccomandate** (con e senza R/A)
2. **Formula Certa**®, il recapito postale certificato dal satellite.

Il nuovo posto della posta è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.



Partner